SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A8950

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1997, n. 1. *(Raccolta 1997)*.

Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare, per l'anno 1997, taluni benefici previsti per il settore dell'autotrasporto, al fine di evitare gravi ripercussioni di natura economica e sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia fiscale

1. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e limitatamente a tale periodo di imposta.

2. Per l'anno 1997 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore ed a trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata fino a ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposta ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni in materia di pedaggi autostradali

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi b 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative e consorzi. Queste disposizioni si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 100 a 200	10%
da 200 a 400	15%
da 400 a 800	20%
da 800 a 1.500	25%
oltre 1.500	30%.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di 55 miliardi di lire per l'anno 1997, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 3.

Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL

1. Limitatamente all'anno 1997, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto di terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1997.

2. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1997, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Modifiche al codice della strada

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, la lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

«*e)* isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0699

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1996, n. 673.

Regolamento recante norme sui criteri e sulle modalità per la gestione delle risorse dei fondi pensione da parte di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale i fondi pensione gestiscono le risorse mediante convenzioni stipulate con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77;

Considerato che, ai sensi della norma sopra richiamata, i criteri e le modalità per la gestione delle risorse dei fondi pensione da parte delle menzionate società, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, tenuto anche conto dei principi fissati in materia dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/88, in data 19 novembre 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Regole di comportamento

1. Le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77 (di seguito società) devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del fondo pensione;

b) acquisire preventivamente dal fondo pensione ogni informazione rilevante ai fini dello svolgimento dell'attività di gestione;

c) operare in modo che il fondo pensione sia adeguatamente informato sulla natura degli investimenti e i rischi ad essi connessi;

d) disporre di una conoscenza adeguata dei valori mobiliari oggetto della gestione del patrimonio del fondo.

2. Le società provvedono, nell'interesse del fondo pensione, alle negoziazioni e all'esercizio dei diritti inerenti agli investimenti di pertinenza del fondo pensione, nel rispetto delle norme previste per la negoziazione di valori mobiliari dalla disciplina di settore e fermo restando che é attribuita in ogni caso al fondo pensione la titolarietà dei diritti di voto per i valori mobiliari nei quali sono investite le risorse del fondo pensione medesimo.

Art. 2.

Separatezza contabile

1. Le società:

a) predispongono per il fondo pensione una contabilità idonea ad evidenziare, in ogni momento, l'ammontare e la composizione degli investimenti del fondo, nonchè gli impegni relativi alle negoziazioni stipulate e non ancora regolate;

b) provvedono affinché la contabilità di ciascun fondo pensione sia distinta da quelle relative alla società, ad altri fondi pensione gestiti, nonché ad altri patrimoni gestiti a termini di legge;

c) predispongono procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sull'attività svolta e adottano misure che garantiscono l'ordinata conservazione della documentazione riguardante le operazioni di gestione di pertinenza di ciascun fondo pensione.

Art. 3.

Limiti operativi

1. Le società non devono effettuare, in relazione all'interesse del fondo pensione, operazioni con frequenza non necessaria ovvero operazioni non adeguate per tipologia e oggetto.

2. Le società non possono contrarre obbligazioni per conto del fondo pensione per un ammontare che impegni il fondo pensione medesimo oltre il valore affidato in gestione.

3. Le società non possono affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione é resa necessaria dalla natura dell'incarico e, in ogni caso, previa comunicazione al fondo pensione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 252

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

97G0002

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 1996.

Attivazione dell'ufficio del territorio di Latina.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 42, 73, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, n. 8/434, con il quale sono stati determinati i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Visto il decreto dirigenziale 9 maggio 1996, prot. n. 4/7474 con il quale, tra gli altri, è stato nominato il dirigente dell'ufficio del territorio di Latina;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 20 gennaio 1997 è attivato l'ufficio del territorio di Latina.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione del predetto ufficio è contemporaneamente soppresso l'ufficio tecnico erariale e la conservatoria dei registri immobiliari di Latina, nonché la sezione staccata istituita nella stessa provincia a seguito della cessazione della relativa intendenza di finanza e avente competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con il decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 4.

Alla data di attivazione del predetto ufficio, si procederà al passaggio di consegne tra l'ufficio del territorio di Latina e l'ufficio tecnico erariale di Latina, la conservatoria dei registri immobiliari di Latina e la sezione staccata costituita nella predetta provincia ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore generale: COLICA

96A8903

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 dicembre 1996.

Decentramento dei poteri di tutela ambientale e paesaggistica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, recante il «Regolamento concernente disposizioni in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti»;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, recante il «Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni», in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, che ha istituito l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1995, registro n. 95, foglio n. 13;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1995, concernente il trasferimento delle funzioni, del personale e dei beni dall'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1995, registro n. 1, foglio n. 15;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1995, con il quale il dott. Giuseppe Proietti è stato preposto all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1995, concernente l'organizzazione,in via transitoria, dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1995, registro n. 336;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il parere n. 247/96 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione II il 28 febbraio 1996, in ordine a competenze e deleghe per provvedimenti ex legge 1089 del 1° giugno 1939 e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerata l'esigenza di rendere più tempestiva ed efficace l'azione di tutela ambientale e paesaggistica;

Considerato che l'attività amministrativa, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

Valutata l'opportunità di provvedere, in prima istanza, alla semplificazione e alla razionalizzazione dei procedimenti per le autorizzazioni in via surrogatoria e di annullamento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, previsti dall'art. 82, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Ritenuto che una delega di attribuzioni proprie, a favore dei soprintendenti, possa assolvere ai criteri di legittimità, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici e sia funzionale ad una rideterminazione dei termini procedimentali di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495;

Ritenuto, altresì, che l'adozione di detta delega sia strumentale e funzionale all'attuazione del disposto di cui agli articoli 3, 15 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, dal consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali nella seduta del 17 dicembre 1996;

Delega:

Art. 1.

Ai soprintendenti *pro-tempore* territorialmente competenti le attribuzioni inerenti all'adozione ed all'emanazione degli atti preliminari e dei provvedimenti finali in ordine all'esercizio dei poteri, limitatamente agli interventi interessanti il territorio di un unico comune, ad esclusione degli interventi relativi ad opere statali, di

autorizzazione in via surrogatoria e di annullamento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, previsti dall'art. 82, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 2.

I provvedimenti adottati dovranno essere formalmente comunicati agli interessati al relativo procedimento entro il termine perentorio di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985.

Art. 3.

L'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha facoltà di avocare o sospendere, nei casi ritenuti di particolare rilevanza, l'esercizio dei poteri di cui all'art. 1 del presente decreto, mediante provvedimento motivato da comunicare contestualmente ai soprintendenti *pro-tempore* competenti e agli interessati al relativo provvedimento.

Art. 4.

1. La delega di attribuzioni è retta dai seguenti principi: generalità, continuità, tempestività, economicità, trasparenza, pubblicità, verifica, controllo, avocazione, formalità; principi ai quali i soprintendenti *pro-tempore* delegati dovranno conformarsi.

2. In conformità dei principi e criteri indicati e di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, al decreto legislativo luogotenenziale n. 29/93 ed alla legge n. 241/1990, la delega è conferita:

in via generale per tutti i procedimenti amministrativi ricadenti nelle tipologie dinanzi indicate;

in via continuativa, fatta salva l'adozione di provvedimento espresso di revoca delle attribuzioni delegate;

con l'obbligo del delegato di presentazione al dirigente generale delegante di apposita relazione periodica ed annuale, concernente la programmazione del lavoro con specifica indicazione degli obiettivi e priorità, nelle materie oggetto di attribuzione delegata, nonché l'indicazione delle attività svolte ed i risultati conseguiti;

con riserva del delegante del potere di impartire direttive, di annullamento, di avocazione, di verifica e di controllo ai sensi dell'art. 20 e degli articoli 3, 15, 16 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* degli atti dell'amministrazione.

Roma, 18 dicembre 1996

Il direttore generale: PROIETTI

96A8902

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 novembre 1996.

Aliquote definitive per l'anno 1991, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 2 del 13 gennaio 1987 con il quale la cassa conguaglio settore elettrico è stata incaricata di effettuare l'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sopprime alcuni comitati interministeriali, fra cui il CIP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente il regolamento recante la definizione delle funzioni dei comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994 che attribuisce al Ministro dell'industria le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica;

Vista la legge 18 novembre 1995 n. 481;

Visto il provvedimento CIP n. 16 del 12 novembre 1992, con il quale sono state fissate le aliquote definitive per l'anno 1990 dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995 riguardante, tra l'altro, l'adeguamento del gettito del conto delle integrazioni tariffarie;

Vista la nota della cassa conguaglio settore elettrico dell'8 agosto 1996, con la quale, per ciascuna impresa elettrica minore avente diritto, sono state comunicate le aliquote di integrazione tariffaria definitive per l'anno 1991 e per le sole imprese Odoardo Zecca, impresa elettrica f.lli Elmi, ditta Ridolfi e C., società idroelettrica Cropani, la cassa conguaglio si è riservata di inviare le proposte per l'anno 1991;

Viste le osservazioni fatte dall'unione industrie elettriche minori ed in particolare circa il riconoscimento dell'utile d'impresa;

Tenuto conto che le delibere del CIP n. 941/1961, n. 1198/1968, n. 24/1983, n. 2/1987 e la legge n. 10/1991 non dettano criteri per la determinazione dell'utile d'impresa;

Ritenuto che la oggettiva complessità della determinazione delle condizioni di redditività, nelle quali deve essere svolto il servizio elettrico, necessita di ulteriori approfondimenti;

Ritenuto tuttavia di dover procedere alla definizione delle integrazioni tariffarie per l'anno 1991, rinviando ogni definitiva determinazione sul riconoscimento dell'utile d'impresa;

Decreta:

1. Ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL, le aliquote definitive relative all'anno 1991 per ciascuna delle imprese elettriche sottoelencate e per ogni kilowattora venduto vengono determinate nella seguente misura:

Imprese	L./Kwh
S.I.P.P.I.C. S.p.a. - Capri (Napoli)	353,69
De Luca - Zagami - Società elettrica liparese S.n.c. - Lipari	206,05
S.MED.E. Pantelleria S.p.a. - Pantelleria	354,66
S.EL.I.S. Lampedusa S.p.a. - Lampedusa	377,86
S.EL.I.S. Linosa S.p.a. - Linosa	817,90
S.EL.I.S. Marettimo S.p.a. - Marettimo	1047,50
Società elettrica ponzese S.p.a. - Ponza	360,94
S.I.E. - Società impianti elettrici S.r.l. - Giglio	482,28
S.E.A. - Società elettrica di Favignana S.p.a. - Favignana	686,60
Impresa elettrica D'Anna & Bonaccorsi S.n.c. - Ustica	482,71
Imprese industrie elettriche Germano - Tremiti	539,11
I.C.E.L. S.r.l. - Impresa Campo elettricità - Levanzo	978,08
Comune di Pozzomaggiore (Sassari)	67,02
S.E.M. - Società elettrica musellarese - fraz. Musellaro - Bolognano (Perugia)	329,20
S.N.I.E. S.p.a. - Società nolana per imprese elettriche - Nola (Napoli)	254.29

2. Per l'anno 1992 e seguenti la cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponderà alle imprese elettriche sopracitate a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base delle aliquote definitive fissate per l'anno 1991 rapportate a tutta l'energia venduta nello stesso anno 1991.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 205

96A8904

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 novembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edili.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI NAPOLI

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulla attività della società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e dlela massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 comma primo, seconda parte, del codice civile, senza far luogo, alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Società cooperativa edile Residence, BUSC 973, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Nicola Marranghello in data 9 gennaio 1964, rep. n. 34090 omologato al tribunale di Napoli in data 29 gennaio 1964, depositato in cancelleria in data 13 febbraio 1964 iscritta al reg. soc. n. 101;

2) Società cooperativa edile Condor, BUSC 5566, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Renato Capuano in data 4 luglio 1973, rep. n. 79461 omologato al tribunale di Napoli in data 21 novembre 1973, depositato in cancelleria in data 3 dicembre 1973 iscritta al reg. soc. n. 1636;

3) Società cooperativa edile Onda Marina, BUSC 9061, con sede in Sorrento, costituita per rogito notaio Vincenzo Langella in data 8 agosto 1980, rep. n. 102561 omologato al tribunale di Napoli in data 25 settembre 1980, depositato in cancelleria in data 23 ottobre 1980 iscritta al reg. soc. n. 2114;

4) Società cooperativa edile Rinascita, BUSC 9279, con sede in Frattamaggiore, costituita per rogito notaio Isabella Cosentini in data 5 marzo 1981, rep. n. 158665 omologato al tribunale di Napoli in data 1° aprile 1981, depositato in cancelleria in data 20 marzo 1981 iscritta al reg. soc. n. 1603;

5) Società cooperativa edile Ponti, BUSC 9461, con sede in Sant'Antimo, costituita per rogito notaio Leopoldo Chiari in data 2 luglio 1981, rep. n. 95418 omologato al tribunale di Napoli in data 12 agosto 1981 depositato in cancelleria in data 27 agosto 1981 iscritta al reg. soc. n. 2986;

6) Società cooperativa edile Elena, BUSC 9490, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Alessandro Chieffi in data 29 settembre 1980, rep. n. 236668 omologato al tribunale di Napoli in data 15 ottobre 1980 depositato in cancelleria in data 20 ottobre 1980 iscritta al reg. soc. n. 3170;

7) Società cooperativa edile Edil Pol, BUSC 11063, con sede in Casoria, costituita per rogito notaio Luigi Mauro in data 21 ottobre 1984, rep. n. 8122 omologato al tribunale di Napoli in data 23 novembre 1984 depositato in cancelleria in data 13 dicembre 1984 iscritta al reg. soc. n. 5024.

Napoli, 8 novembre 1996

Il direttore reggente: UVA

96A8905

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Quinta Marina Domus a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59: società cooperativa edilizia Quinta Marina Domus a r. l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Grassi Giovanni in data 16 febbraio 1961, rep. 54163, reg. soc. 471/61, tribunale di Roma, BUSC 958/70865.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1996

Il direttore: PIRONIMONTE

96A8906

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Trife a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59: società cooperativa edilizia Trife a r. l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Placido Gamberale in data 21 settembre 1957, rep. 59991, reg. soc. 2092/57, tribunale di Roma, BUSC 3640/59276.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1996

Il direttore: PIRONIMONTE

96A8907

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Torralba a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Torralba a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Carlo Raiti in data 17 marzo 1964, rep. 7854, registro società 2357/64, tribunale di Roma, BUSC 7831/87456.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1996

Il direttore: PIRONIMONTE

96A8908

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Clodio a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Clodio a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Antonelli in data 8 luglio 1948, rep. 19825, registro società 1411, tribunale di Roma, BUSC 12810/19017.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1996

Il direttore: PIRONIMONTE

96A8909

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia La Mensa a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia La Mensa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Di Ciommo Michele in data 29 settembre 1987, rep. 43819, registro società 10859/87, tribunale di Roma, BUSC 30231/230521.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1996

Il direttore: PIRONIMONTE

96A8910

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia La Campana a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia La Campana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Di Ciommo Michele, in data 29 settembre 1987, rep. 43759, registro società 10965/87, tribunale di Roma, BUSC 30321/231138.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1996

Il direttore: PIRONIMONTE

96A8911

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 1996.

Riclassificazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 22 ottobre 1996;

Visti gli atti del procedimento da cui risulta che le ditte interessate si sono allineate al prezzo più basso della specialità analoga già in commercio ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1966, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1966;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, sono classificate come indicato nell'allegato stesso.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1996

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 350

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. AIC	Prezzo	Classe
Lamisil	Sandoz	8 cpr 250 mg	028176028	40.500	A
Lamisil	Sandoz	16 cpr 125 mg	028176016	40.500	A
Daskil	L.P.B. Ist. Farm.	8 cpr 250 mg	028629018	40.500	A
Daskil	L.P.B. Ist. Farm.	16 cpr 125 mg	028629020	40.500	A

96A8844

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 2 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988;

Visto il decreto ministeriale in data 11 febbraio 1994, relativo alle modifiche all'ordinamento didattico universitario relativamente al concorso di laurea in giurisprudenza;

Vista la delibera di consiglio di amministrazione n. 98 del 31 gennaio 1996;

Vista la delibera del senato accademico n. 161 del 20 febbraio 1996;

Visto il parere negativo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 maggio 1996, con la seguente motivazione: «in quanto le caratterizzazioni proposte delle discipline dei settori devono avere la loro sede nel regolamento didattico della struttura didattica competente e non nello statuto»;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di giurisprudenza in data 25 settembre 1996;

Visto la delibera del senato accademico in data 1° ottobre 1996;

Tenuto conto che l'Università degli studi di Pisa non si e ancora dotata del regolamento didattico e che l'art. 3 del decreto ministeriale citato prevede comunque l'adeguamento alla nuova tabella III;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Art. 1.

All'art. 23 dello statuto suddetto devono essere aggiunti i seguenti insegnamenti:

Diritto bancario;

Diritto regionale;

Scienza delle finanze;

Storia del pensiero economico;

Storia del diritto medievale e moderno.

Art. 2.

Allo scopo di differenziare gli insegnamenti ripetuti con contenuti diversi, il consiglio di facoltà unanime delibera di chiedere che nell'ordinamento della facoltà di giurisprudenza siano inseriti all'art. 23 dello statuto i seguenti insegnamenti (tutti corrispondenti ad insegnamenti già biennali o ripetenti con contenuto diverso):

Diritto amministrativo (parte generale);

Diritto amministrativo (giustizia amministrativa);

Storia del diritto medievale e moderno (diritto medievale);

Storia del diritto medievale e moderno (diritto moderno);

Diritto penale (parte generale);

Diritto penale (parte speciale);

Diritto romano (pubblico);

Diritto romano (privato);

Istituzioni di diritto privato (parte generale);

Istituzioni di diritto privato (famiglia - successioni - diritti reali).

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Pisa, 2 dicembre 1996

Il rettore

96A8927

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 10 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in «Operatore della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto rettorale n. 2777 del 4 ottobre 1996, relativo all'istituzione presso l'Università degli studi di Cagliari del diploma universitario in «Operatore della pubblica amministrazione» afferente alla facoltà di scienze politiche;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996, contenente modifiche all'ordinamento ditattico universitario relativamente al predetto corso di diploma universitario;

Considerato che il decreto ministeriale 8 agosto 1996, ha modificato l'art. 3 della tabella III-*ter* del diploma universitario in Operatore della pubblica amministrazione relativamente al punto 2, n. 2, disponendo che al posto della sigla B02X vengano inserite le sigle P01E - S01A - S02X - S03B e relativamente al punto 3, disponendo che la sigla B04A venga sostituita con quella S04A;

Considerato che nel decreto rettorale 2777 del 4 ottobre 1996 sono state già inserite le sigle S01A - S02X - S03B al posto della sigla B02X, mentre non risulta ancora inserita la sigla P01E;

Considerato che nel predetto decreto la sigla B04A risulta già sostituita con quella S04A, come previsto dal decreto ministeriale 8 agosto 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso indicato:

Articolo unico

Il decreto rettorale 2777 del 4 ottobre 1996, relativo all'istituzione del diploma universitario in «Operatore della pubblica amministrazione» derivante dalla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in «Pubblica amministrazione e governo locale» con sede a Nuoro è modificato come segue:

nell'art. 535, al punto 2.2 - Area della statistica e dei metodi quantitativi per la valutazione della attività della pubblica amministrazione è inserita la sigla P01E;

nell'art. 535, al punto 3, la sigla B04A viene sostituita dalla sigla S04A.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 10 dicembre 1996

Il rettore MISTRETTA

96A8929

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 9 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza;

Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di giurisprudenza, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 6 marzo, 15 aprile e 19 settembre 1996;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 settembre 1996, prot. n. 1682 con allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 19 settembre 1996;

Viste le deliberazioni della facoltà di giurisprudenza, del senato e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 19, 25 e 26 novembre 1996, con le quali sono stati accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 1° agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte «PRIMA» - Titolo III agli articoli da 8 a 12 relativi al corso di laurea in giurisprudenza sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Art. 8 *(La facoltà di giurisprudenza)*. — La facoltà di giurisprudenza comprende il corso di laurea in giurisprudenza, di durata quadriennale, e i corsi di diploma universitaro in operatore giudiziario e in operatore giuridico d'impresa, di durata triennale.

Art. 9 *(Iscrizione ai corsi)*. — I titoli di ammissione al corso di laurea e ai corsi di diploma sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 10 *(Regolamento didattico)*. — Il regolamento didattico della facoltà di giurisprudenza, in conformità all'art. 11. comma 2, della legge n. 341/1990, disciplina le modalità attraverso le quali il consiglio di facoltà definisce, ogni anno, il piano ufficiale di studi del corso di laurea e dei corsi di diploma, indicando gli insegnamenti fondamentali obbligatori, la denominazione di quelli da attivare, la loro distribuzione nei singoli anni di corso e le rispettive propedeuticità.

Al consiglio di facoltà, inoltre, è attribuita la possibilità di riservarsi di:

a) stabilire la struttura dei corsi ufficiali di insegnamento, distinguendo tra annuali e semestrali, monodisciplinari e integrati;

b) specificare nell'intitolazione della disciplina il contenuto dell'insegnamento, qualora si tratti di corsi reiterati;

c) ripartire il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, fissando la frazione temporale delle discipline afferenti al medesimo corso integrato;

d) fissare, per ciascun insegnamento, il parametro di valutazione, secondo il sistema dei «crediti» introdotto nella Comunità europea.

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Art. 11 *(Articolazione del corso di studio)*. — Il corso di laurea in giurisprudenza, che ha unità di indirizzo, fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

Esso si articola, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 11 febbraio 1994, modificato con decreto ministeriale 31 maggio 1995 e nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, in 26 annualità di insegnamento, distinte in fondamentali (obbligatorie per gli studenti) e opzionali (che lo studente dovrà scegliere fra quelle che saranno attivate dalla facoltà e comunque fra quelle contenute in un elenco approvato annualmente dal consiglio di facoltà).

Art. 12 *(Insegnamenti)*. — Le discipline fondamentali, di cui alle aree indicate dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, sono le seguenti 14:

Diritto amministrativo (N10X);
Diritto commerciale (N04X);
Diritto costituzionale (N08X);
Diritto del lavoro (N07X);
Diritto delle comunità europee (N14X);
Diritto internazionale (N14X);
Diritto penale (N17X);
Diritto processuale civile (N15X);
Diritto processuale penale (N16X);
Economia politica (P01A);
Filosofia del diritto (N20X);
Istituzioni di diritto privato (N01X);
Istituzioni di diritto romano (N18X);
Storia del diritto italiano (N19X).

Oltre a queste discipline sono individuati come ulteriori insegnamenti fondamentali obbligatori:

una seconda annualità di diritto amministrativo (N10X);
una seconda annualità di diritto penale (N17X);
due annualità di diritto civile (N01X);
diritto tributario (N13X).

La facoltà attiva, ai sensi dell'art. 8 comma terzo della tabella, l'insegnamento di diritto ecclesiastico (N12X).

Sono insegnamenti opzionali quelli indicati nel regolamento didattico.

Art. 13 *(Esame di laurea)*. — L'esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta o orale su un tema tratto da uno degli insegnamenti del corso di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti i 19 insegnamenti obbligatori fondamentali suindicati e almeno in 7 da lui scelti tra gli opzionali. L'esame di laurea presuppone la conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 *(Affinità)*. — Tra il corso di laurea in giurisprudenza e i corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di giurisprudenza sussiste l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, il consiglio di facoltà può riconoscere, a esclusione delle 14 annualità fondamentali e obbligatorie previste per il corso di laurea nel precedente art. 12, gli esami, sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, compatibili con il piano di studio.

Al fine del conseguimento dei diplomi universitari, il consiglio di facoltà può riconoscere gli esami, sostenuti con esito positivo nel corso di laurea in giurisprudenza, compatibili con il piano di studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 9 dicembre 1996

Il rettore: RIZZARELLI

96A8928

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 17 dicembre 1996, **n. 171/96.**

Contributo per le iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge n. 59/1992.

Agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione

Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro

All'ufficio del gabinetto del Ministero del lavoro

Alle direzioni generali del Ministero del lavoro

A tutte le prefetture

e, per conoscenza:

Alle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo

Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed in relazione al decreto ministeriale del 25 ottobre 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 novembre 1996, di indirizzo e programmazione dell'utilizzo del fondo di cui al citato art. 11, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione da presentare da parte degli interessati per poter essere ammessi alla selezione ai fini dell'erogazione del contributo.

I progetti dovranno essere presentati da cooperative o consorzi di cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ad eccezione di quelle società sottoposte alla vigilanza delle regioni a statuto speciale o che, comunque, intendano realizzare l'attività promozionale eventualmente finanziata esclusivamente in detti ambiti territoriali.

I progetti dovranno mirare prioritariamente allo sviluppo della cooperazione, anche attraverso azioni di sostegno e incentivi alla costituzione di nuove imprese cooperative, e loro consorzi, operanti nel Mezzogiorno e nelle aree economicamente svantaggiate e che associno giovani; donne e lavoratori con particolari difficoltà d'inserimento al lavoro. Potranno altresì riguardare il settore dell'agro-industria, la riqualificazione del turismo, la valorizzazione dell'ambiente e delle tradizioni locali, il comparto della cultura.

Ai fini del contributo, potranno essere presentate anche proposte di ricerche e studi su temi di particolare interesse per il movimento cooperativo e, specialmente, per l'individuazione di nuove attività imprenditoriali rilevanti sotto il profilo della rispondenza ai bisogni del mercato, nonché proposte di interventi sperimentali da attuare presso le scuole di ogni ordine e grado per divulgare la conoscenza dell'imprenditorialità cooperativa.

Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, redatta in carta legale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione 3ª - Vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma.

La domanda dovrà essere presentata secondo lo schema allegato 1 e corredata da una dettagliata relazione che illustri il progetto, le finalità, le modalità di attuazione, il preventivo analitico delle spese, articolato tra le varie voci e ogni altra informazione utile ai fini della valutazione.

Apposito formulario da consultare, o eventualmente compilare, potrà essere richiesto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione - Divisione 3ª - Vicolo d'Aste, 12 - Roma.

Dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente;

2) copia dell'ultimo bilancio depositato in tribunale con le relazioni degli amministratori e dei sindaci redatte in conformità dell'art. 2 della legge n. 59/92;

3) copia dei verbali dell'ultima ispezione alla quale è stato sottoposto l'ente;

4) copia della ricevuta attestante il pagamento del contributo obbligatorio biennale per la vigilanza, nonché di quella concernente il versamento del 3% degli utili qualora dalle risultanze del bilancio di cui al precedente punto 2 risultasse tale obbligo;

5) copia dell'iscrizione al registro prefettizio;

6) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica con l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza dell'ente e delle persone che, in forza di mandato generale, hanno la firma sociale;

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa antimafia, per il presidente e gli amministratori dell'ente dalla quale risulti che gli stessi non abbiano carichi penali pendenti;

8) relazione sull'attività svolta dall'ente negli ultimi anni;

9) nel caso di studio o ricerca, iscrizione all'albo nazionale degli istituti di ricerca.

Le domande dovranno pervenire, complete della documentazione, entro e non oltre novanta giorni a decorrere dalla data della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante consegna diretta o per raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale a.r., farà fede il timbro delle PP.T.T. comprovante la spedizione entro detto termine. A richiesta dell'amministrazione dovrà essere prodotta copia della ricevuta postale.

Si pregano i destinatari della presente circolare di dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Roma, 17 dicembre 1996

Il Direttore generale della cooperazione
DI IORIO

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(in bollo)

OGGETTO: Richiesta contributo ai sensi dell'art. 11, comma 6, legge n. 59/1992.

Il sottoscritto.. legale rappresentante della cooperativa (o consorzio) .... con sede legale in .... via .... tel. .... sede amministrativa in .... via ....

Chiede

a codesto Ministero del lavoro e della previdenza sociale la concessione del contributo finanziario, ai sensi dell'art. 11, comma 6, legge n. 59/92, di L .... per la realizzazione del progetto .... illustrato nella relazione allegata.

Dichiara che l'Ente non è aderente ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che abbia costituito il fondo di cui all'art. 11, comma 1, legge n. 59/92, non è sottoposta alla vigilanza delle regioni a statuto speciale e non intende realizzare il progetto esclusivamente entro tali ambiti territoriali.

Dichiara inoltre di non aver usufruito di altro contributo pubblico per la realizzazione del progetto presentato (oppure di aver richiesto e/o ottenuto contributo aggiuntivo al progetto presentato per l'importo di L. ....).

Si allega la seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Ente;

2) copia dell'ultimo bilancio depositato in tribunale con le relazioni degli amministratori e dei sindaci redatte in conformità all'art. 2 della legge n. 59/92;

3) copia del verbale dell'ultima ispezione alla quale è stato sottoposto l'Ente;

4) copia della ricevuta attestante il pagamento del contributo obbligatorio biennale;

5) copia dell'iscrizione al registro prefettizio;

6) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica con l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza dell'Ente e delle altre persone che, in forza di mandato generale, hanno la firma sociale;

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa antimafia, per il presidente e gli amministratori dell'Ente dalla quale risulti che gli stessi non risultano avere carichi penali pendenti;

8) relazione sull'attività svolta dall'Ente negli ultimi anni;

9) nel caso di studio o ricerca, iscrizione all'albo nazionale degli istituti di ricerca.

Firma del legale rappresentante

....

96A8931

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la seguente proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Leverano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Leverano» rosso e rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:

Negro amaro non inferiore al 50%;

Malvasia nera di Lecce, Montepulciano e Sangiovese presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni con uve a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, presenti nei vigneti fino ad un massnno del 30%.

La denominazione di origine controllata «Leverano» Negro amaro o Negramaro rosso e «Leverano» Negro Amaro o Negramaro rosato è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dalla corrispondente varietà di vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche altri vitigni con uve a bacca nera, da soli o congiuntamente, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Leverano» bianco, «Leverano» bianco passito e «Leverano» vendemmia tardiva è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Malvasia bianca non inferiore al 50%;

Bombino bianco fino ad un massimo del 40%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche altri vitigni con uve a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

La denominazione di origine controllata «Leverano» Malvasia Bianca è riservata al vino ottenuto dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dalla corrispondente varietà di vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche altri vitigni con uve a bacca bianca, da soli o congiuntamente, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 15%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Leverano» rosso può essere prodotto anche nella tipologia Novello.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Leverano, ivi compresa la frazione del medesimo interclusa tra i comuni di Arnesano e Copertino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata «Leverano» non deve essere superiore a tonnellate 15 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve conferite e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti résa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie di vino. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito del «Leverano» Negramaro rosato non deve essere superiore al 60%; la resa massima dell'uva in vino finito del «Leverano» bianco passito non deve essere superiore al 50%.

Gli eventuali superi delle rese dell'uva in vino, derivanti dai processi delle tipologie indicate nel precedente comma, fino al raggiungimento del citato limite del 75% non sono destinabili alla produzione di alcun vino a denominazione di origine controllata ma possono essere assunte in carico come vini ad indicazione geografica tipica «Salento» e/o «Puglia» nell'osservanza dei rispettivi disciplinari di produzione.

La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Leverano» qualificato «Vendemmia tardiva» decorre dal 1° ottobre.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'eventuale invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Leverano» i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Leverano» bianco 10%;

«Leverano» rosso 10,5%;

«Leverano» rosato 10,5%;

«Leverano» rosso riserva 12%;

«Leverano» bianco passito 12%;

«Leverano» bianco vendemmia tardiva 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.

Il vino a denominazione di origine controllata «Leverano» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni che decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Leverano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Leverano» Rosso Riserva:

colore: dal rosso rubino al granato, tendente ad assumere con l'invecchiamento riflessi aranciati;

odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, armonico con delicato fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;

acidità totale minima: 5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.

«Leverano» Rosso:

colore: dal rosso rubino al granato;

odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico;

sapore: asciutto armonico con delicato fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.

«Leverano» Negramaro rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: vinoso, etereo, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, vellutato su gradevole fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.

«Leverano» Negramaro rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

odore: leggermente vinoso, fruttato se giovane;

sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.

«Leverano» Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue, talvolta con lievi riflessi arancione;

odore: leggermente vinoso, con profumo di fruttato se giovane;

sapore: asciutto, fresco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.

«Leverano» Malvasia bianca:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 16 grammi per litro.

«Leverano» Bianco:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;

sapore asciutto, morbido, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 16 grammi per litro.

«Leverano» Novello:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: asciutto, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro;

acidità totale minima: 4,5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.

«Leverano» Bianco Vendemmia Tardiva:

colore: giallo dorato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%, di cui almeno 12% svolti e un minimo da svolgere di 3% in alcol potenziale;

acidità totale minima: 4,5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.

«Leverano» Bianco Passito:

colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;

gradazione minima svolta: 12%;

zuccheri riduttori residui: minimo 15 grammi per litro;

acidità totale minima: 4,5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 22 grammi per litro.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco minimo.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata «Leverano» rosso può portare in etichetta la menzione «riserva» dopo un periodo di invecchiamento di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia di vetro.

Le uve del vino a denominazione di origine controllata «Leverano» rosso possono essere impiegate anche per la produzione della tipologia Novello, purché la vinificazione delle stesse sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica del 50%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Leverano» bianco passito può essere ottenuto attraverso appassimento su pianta, su graticci o con disidratazione parziale mediante aria ventilata.

Art. 8.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone, località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente.

Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata «Leverano» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Leverano» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Leverano» rosso riserva, «Leverano» novello, «Leverano» rosato negramaro, «Leverano» bianco passito e «Leverano» vendemmia tardiva devono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di materiali tradizionali e con una capacità non superiore a litri 1,5.

L'abbigliamento delle bottiglie di vetro e degli altri recipienti di materiali tradizionali quali ceramica o terracotta, smaltata internamente, deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con l'esclusione in ogni caso del tappo a corona e del tappo a vite.

Per i recipienti di capacità di 0,350 litri è consentita la chiusura con tappo a vite.

96A8941

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alla Fondazione Cassa di risparmio di Jesi ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale n. 839020 del 18 dicembre 1996, la Fondazione Cassa di risparmio di Jesi è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Jesi, piazza Colocci, 4.

96A8937

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al laboratorio di igiene e profilassi - reparto medico dell'azienda U.S.L. n. 5 di Messina, ad eseguire analisi batteriologiche ufficiali di acque minerali.

Con decreto ministeriale n. 2976 del 18 dicembre 1996, il laboratorio di igiene e profilassi - reparto medico dell'azienda U.S.L. n. 5 di Messina è stato autorizzato ad eseguire analisi batteriologiche ufficiali di acque minerali.

96A8940

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Estratto decreto variazione AIC/UAC n. 30/1996 del 17 dicembre 1996

Specialità medicinale: MYOSCINT.

Variazione di A.I.C.:

1) Trasferimento della rappresentanza per la vendita in Italia;

2) Aggiornamento degli stampati.

È autorizzato, con riferimento alla specialità medicinale MYOSCINT, A.I.C. n. 027251014 (in base 10) 0TZNB6 (in base 32), classe H, il trasferimento della rappresentanza per la vendita in Italia dalla società Centocor S.r.l. - Milano, via Vittorio Pisani, alla società Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 1, Cormano (Milano), codice fiscale n. 00696360155. La suddetta Byk Gulden è altresì autorizzata ad agire con questo Ministero in nome e per conto della società titolare di A.I.C.

Sono approvati gli stampati allegati, che fanno parte integrante del presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8938

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 61/1996 del 12 novembre 1996

Specialità medicinale: ZANTAC 75 - Ranitidina.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2, Verona.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità di cui trattasi vengono effettuati presso lo stabilimento Glaxo Wellcome S.a. sito in Poligono Industrial Allen de Duero (parcelas 60-62), Aranda de Duero, Burgos - Spagna oppure presso lo stabilimento Glaxo Operations U.K. Ltd sito in Priory Street, Ware, Hertfordshire SG 12 ODJ - Regno Unito.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

ZANTAC 75 - 5 compresse da 75 mg;
A.I.C. n. 024448159 (in base 10) 0RB34Z (in base 32);
classe C.

ZANTAC 75 - 10 compresse da 75 mg;
A.I.C. n. 024448161 (in base 10) 0RB351 (in base 32);
classe C.

Composizione: principio attivo: ranitidina cloridrato; eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (E 171), triacetina, ossido di ferro rosso (E 172).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'indigestione da iperacidità e pirosi gastrica.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 68/1996 del 17 dicembre 1996

Specialità medicinale: REQUIP - Ropinirolo.

Titolare A.I.C. : SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques con sede in 6 Esplanade Charles De Gaulle - 92371 Nanterre Cedex - Francia; rappresentante in Italia: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano).

Produttore: La produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità di cui trattasi vengono effettuati presso lo stabilimento della SmithKline Beecham Pharmaceuticals sito in Magpie Wood, Manor Royal, Crawley; Sussex - Regno Unito e per il confezionamento secondario delle compresse da 0,25 mg anche nello stabilimento della società Unipack Limited sito in Wickford Business Park, Shotgate, Essex - Regno Unito.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

REQUIP - 21 compresse da 0,25 mg;
A.I.C.: numero 032261063 M (in base 10) 0YSJY7 (in base 32);
classe C;

REQUIP - 84 compresse da 0,25 mg;
A.I.C.: numero 032261075 M (in base 10) 0YSJYM (in base 32);
classe C;

REQUIP - 126 compresse da 0,25 mg;
A.I.C.: numero 032261087 M (in base 10) 0YSJYZ (in base 32);
classe C;

REQUIP - 210 compresse da 0,25 mg;
A.I.C.: numero 032261099 M (in base 10) 0YSJYC (in base 32);
classe C;

REQUIP - 21 compresse da 0,5 mg;
A.I.C.: numero 032261101 M (in base 10) 0YSJZF (in base 32);
classe C;

REQUIP - 84 compresse da 0,5 mg;
A.I.C.: numero 032261113 M (in base 10) 0YSJZT (in base 32);
classe C;

REQUIP - 21 compresse da 1 mg;
A.I.C.: numero 032261125 M (in base 10) 0YSK05 (in base 32);
classe C;

REQUIP - 84 compresse da 1 mg;
A.I.C.: numero 032261137 M (in base 10) 0YSK0K (in base 32);
classe C;

REQUIP - 21 compresse da 2 mg;
A.I.C.: numero 032261149 M (in base 10) 0YSK0X (in base 32);
classe C;

REQUIP - 84 compresse da 2 mg;
A.I.C.: numero 032261152 M (in base 10) 0YSK10 (in base 32);
classe C;

REQUIP - 21 compresse da 5 mg;
A.I.C.: numero 032261164 M (in base 10) 0YSK1D (in base 32);
classe C;

REQUIP - 84 compresse da 5 mg;
A.I.C.: numero 032261176 M (in base 10) 0YSK1S (in base 32);
classe C.

Composizione principio attivo: ropinirolo cloridrato.

Eccipienti:

ogni compressa da 0,25 mg contiene: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, croscarmellosio sodico, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, glicole polietilenico 400, titanio biossido (E171), polisorbato 80 (E433);

ogni compressa da 0,50 mg contiene: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, croscarmellosio sodico, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, glicole polietilenico 400, titanio biossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172), indigotina lacca (E132);

ogni compressa da 1 mg contiene: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, croscarmellosio sodico, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, glicole polietilenico 400, titanio biossido (E171), ferro ossido giallo (E172), indigotina lacca (E132);

ogni compressa da 2 mg contiene: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, croscarmellosio sodico, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, glicole polietilenico 400, titanio biossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172);

ogni compressa da 5 mg contiene: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, croscarmellosio sodico, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, glicole polietilenico 400, titanio biossido (E171), indigotina lacca (E132), talco.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del morbo di Parkinson nelle situazioni cliniche seguenti:

in monoterapia come trattamento iniziale, allo scopo di posticipare l'inizio della terapia con l-dopa;

in associazione al trattamento con l-dopa, durante il corso della malattia, quando l'effetto della terapia con l-dopa dovesse affievolirsi o divenire instabile, provocando in tal modo fluttuazioni nell'effetto terapeutico (fluttuazioni di tipo «deterioramento di fine dose» o «fenomeni on-off»).

È approvato su base europea il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539).

La presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8939

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11